

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER,  
PER ATTIVITA' di MEDICO COMPETENTE  
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m.  
e PER ATTIVITA' di MEDICO AUTORIZZATO  
ai sensi del D.Lgs 101/2020**

**tra**

**l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

**e**

**l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer IRCCS** di seguito denominata Meyer, con sede legale in Firenze, viale Pieraccini 24 Codice Fiscale e partita IVA 02175680483, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

**premessso**

**che**, tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è in essere una convenzione in scadenza in data 17/07/2024, per attività di consulenza e supporto alla figura del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m. e per attività di medico autorizzato ai sensi del D.Lgs 101/2020, il cui schema è stato approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 766 del 30/06/2022 e con delibera del Direttore Generale dell'AOU Meyer n. 348 del 14/07/2022;

**che**, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer con nota prot. n. 11300/2023, ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di stipula

di nuova convenzione per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria da svolgere in favore dei dipendenti dell'AOU Meyer e dei soggetti equiparati a norma di legge, da parte del medico competente e da parte del medico autorizzato ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. 101/2020;

**che** a decorrere dalla data di validità della presente convenzione cessa di avere effetti la convenzione in scadenza il 17/07/2024 tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per attività di consulenza e supporto alla figura del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m. e per attività di medico autorizzato ai sensi del D.Lgs 101/2020;

**che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 comma 1 lettera d) e dall'art. 117 comma 7 e comma 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 19/12/2019, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

**che** a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta del Meyer con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

**si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai

successivi articoli, a garantire al Meyer la continuità nella salvaguardia della salute dei lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria ed in particolare attività di medico competente, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m., ed attività di medico autorizzato, ai sensi del D.Lgs 101/2020, da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.

### **Art. 2 - Sede**

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi del Meyer, che mette a disposizione i locali ed il supporto infermieristico necessario.

### **Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'attività di cui all'art. 1 viene svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale ed il Meyer.

3. L'Azienda individua la Dr.ssa **Raffaella Giannini**, Direttore della SOC Medicina Legale ospedaliera e di gestione dei conflitti, referente dell'attività di cui alla presente convenzione. In particolare, per lo svolgimento delle funzioni sia di medico competente che di medico

autorizzato di cui alla presente convenzione, vengono individuati professionisti di riferimento il dott. **Alessandro Mani**, Direttore della SOS Medicina preventiva, il Dr. **Enrico Luchetti** e la Dr.ssa **Carla Fiumalbi**, dirigenti medici a rapporto esclusivo assegnati alla SOS Medicina preventiva, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti. Si dà atto che le funzioni suddette potranno essere svolte anche da ulteriori professionisti a rapporto esclusivo assegnati alla SOS Medicina preventiva in possesso dei necessari requisiti ed a seguito di specifica nomina. Vengono inoltre assegnate al Dr. **Alessandro Mani**, le funzioni di coordinamento delle attività, ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D.Lgs 81/2008. L'AOU Meyer individua il referente aziendale cui affidare la gestione della convenzione nella persona della Dott.ssa Paola Barbacci, Responsabile della SOSA Nucleo Operativo della Direzione Sanitaria.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno orario determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da svolgere: in particolare si stimano, su base annua, nr. 1.300 ore per lo svolgimento delle attività proprie del medico competente e del medico autorizzato, di cui nr. 25 ore settimanali distribuite durante l'arco settimanale dal lunedì al venerdì.

5. Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la programmazione del Meyer e comunque d'intesa con il referente delle attività dell'Azienda nonché con il professionista aziendale con funzioni di coordinamento.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art.

2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.

**8.** La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

#### **Art. 4 - Tariffe**

**1.** Il Meyer si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un importo orario omnicomprensivo pari a **euro 107,00**, esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

**2.** L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte del Meyer dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso orario pari a **euro 90,00**, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente medico che ha svolto l'attività.

**3.** La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda presso il Meyer verrà opportunamente registrata, convalidata dal referente aziendale nonché da parte del Meyer, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i nominativi dei dirigenti dell'Azienda, i giorni e le ore impegnate per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Libera professione dell'Azienda.

**4.** Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte dal Meyer, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera professione, secondo le modalità indicate in fattura.

**5.** I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha

svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte del Meyer.

**6.** La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

### **Art. 5 - Responsabilità**

**1.** L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso il Meyer.

**2.** La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico del Meyer, beneficiaria delle prestazioni. L'Azienda e il Meyer saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

**3.** Il Meyer, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

### **Art. 6 – Trattamento dati personali**

**1.** Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e il Meyer, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti

garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

3. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

#### **Art. 7 – Normativa Anticorruzione**

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

#### **Art. 8 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ ed ha validità annuale e potrà essere rinnovata previa richiesta ed accettazione scritta delle Parti

per un ulteriore anno alle medesime condizioni, mediante scambio di corrispondenza via PEC. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

### **Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali**

1. Il presente atto consta di n. 9 pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.

2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo è posta a carico del Meyer e viene assolta virtualmente giusta Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 57270 del 10/06/2014 integrata con Prot. n. 67617 del 03/07/2020.

3. Si prescinde dalla registrazione con riserva di provvedervi in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma2 del D.P.R. n.131/86. In tal caso il relativo onere sarà a carico della Parte interessata.

4. Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

### **Art. 10 – Norma finale**

1. A decorrere dalla data di validità della presente convenzione cessa di avere effetti la convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in scadenza in data

17/07/2024, per attività di consulenza e supporto alla figura del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m. e per attività di medico autorizzato ai sensi del D.Lgs 101/2020, il cui schema è stato approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 766 del 30/06/2022 e con delibera del Direttore Generale dell'AOU Meyer n. 348 del 14/07/2022.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, \_\_\_\_\_

Azienda USL Toscana Centro  
Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari  
\_\_\_\_\_

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer  
IRCCS  
Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese  
\_\_\_\_\_